

**Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.**

Corso Elvezia 16  
CP 3320  
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54  
fax +41-(0)91 - 921 31 07

The logo for Safin, consisting of the word "Safin" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a vertical dashed line.

**Revisioni  
e Fiduciaria s.a.**

## **Alcune considerazioni in merito alle modifiche del testo della dichiarazione di postergazione**

I testi della nuova convenzione di postergazione, del rapporto sullo sblocco della postergazione, sono disponibili sul sito della Treuhankammer.

*Art 725, cpv 2 CO*

“se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debito deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore di alienazione, il CdA ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società”.

*Modiche del testo della convenzione di postergazione*

Fino ad ora nel testo della convenzione di postergazione non vi era un paragrafo dedicato alla rinuncia da parte del creditore del proprio credito, ma in caso d’insolvenza o di liquidazione della società tali crediti venivano relegati ad un grado inferiore.

I crediti potevano quindi essere annunciati e figuravano nello stato della collocazione; il credito partecipava tuttavia alla distribuzione unicamente quando gli altri creditori erano stati soddisfatti.

Il nuovo testo della TK riguardante la postergazione prevede che in caso d’insolvenza della società il creditore rinuncia alla credito postergato. Si tratta di una misura presa in quanto nelle ultime decisione il Tribunale Federale, nel calcolo dei danni causati dagli organi, include il montante della postergazione.

*Sblocco della convenzione di postergazione*

Se la società è revisionata in maniera ordinaria non è necessario un rapporto separato per sbloccare la postergazione; mentre per le società che non sottostanno alla revisione ordinaria oppure quando si deve valutare un bilancio intermedio a valori di continuazione è necessario un rapporto di revisione separato. Si tratta di una verifica effettuata in base ai PS 290 e PS 800.

Il rapporto di revisione limitata non è sufficiente per sbloccare la postergazione, in quanto viene dato una “negative assurance” e perché l’ambito della revisione è minore rispetto ad una revisione ordinaria.

*Modiche delle dichiarazioni di postergazioni in essere*

L’inserimento del paragrafo riguardante la rinuncia del credito da parte del creditore può essere fatto nell’interesse del CdA e dell’ufficio di revisione, ma non è obbligatorio.

Questa modifica avrà l’effetto unicamente in caso di procedura di responsabilità, e si dovrà prendere in considerazione il fatto che una modifica della convenzione di postergazione farà partire nuovamente i termini per intentare un’azione “paulienne”. Nella pratica questo rischio è limitato.

I costi amministrativi saranno limitati se la modifica della convenzione avviene durante i lavori della revisione del conto annuale.

La soluzione ideale sarebbe che la modifica della convenzione venga fatta con un addendum alla convenzione precedente.

Ba, 13.12.2011